

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-5092 del 19/12/2016
Oggetto	DITTA SETA S.P.A. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 8/9/2016 N. 3201 DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO ED INTERURBANO SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI PIACENZA (PC), VIA ARDA N. 21. RETTIFICA
Proposta	n. PDET-AMB-2016-5223 del 16/12/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno diciannove DICEMBRE 2016 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

DITTA SETA S.P.A. . DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 8/9/2016 N. 3201 DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO ED INTERURBANO SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI PIACENZA (PC), VIA ARDA N. 21. RETTIFICA

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è stata individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 3201 del 8/9/2016, con cui è stato disposto di adottare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla ditta richiesta dalla ditta SETA S.P.A. (rilasciata dal SUAP del Comune di Piacenza con atto del 23.09.2016, prot. n. 79884) e comprendente i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- autorizzazione, ex art. 124 del D.Lgs. 152/06, allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue reflue industriali;
- comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;

ATTESO che, a seguito di un errore materiale, al punto 2. della parte dispositiva del provvedimento, (attinente alle emissioni in atmosfera), sono stati inserite erroneamente le prescrizioni di cui alle lettere i) ed j)";

RITENUTO, sulla base di quanto sopra esposto, di dover disporre la rettifica dell'atto autorizzativo Det. Dir. n. 3201/2016 eliminando, al punto 2. della parte dispositiva del provvedimento, le prescrizioni ivi riportate alle lettere i) ed J);

RITENUTO necessario a tale fine sostituire integralmente, anche al fine di un maggiore comprensione e leggibilità, la parte dispositiva del provvedimento sopra citato;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le *"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"*;
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, *"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale"*;
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante *"Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali"*;

- il D. Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A. nonché il Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito n° 5 del 30/04/2008, successivamente modificato con Delibere n° 5 del 19/03/2010 e n° 16 del 28/09/2011;

VISTO inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015 e 99 del 30.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. di rettificare la Determinazione Dirigenziale n. 3201 del 8/9/2016 eliminando, al punto 2. della parte dispositiva del provvedimento, le prescrizioni ivi riportate alle lettere i) ed J) e sostituendo, ai fini di una maggiore comprensione e leggibilità, il punto 2. con il seguente:

2. di stabilire per quanto attiene le **emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E3 IDROPULTRICE A GASOLIO

Durata massima giornaliera	45	minuti/g
Altezza minima	8,5	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	50	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	100	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONI N. E4÷E9 GAS DI SCARICO VEICOLI

Durata massima giornaliera	10	minuti/g
Altezza minima	8,5	m

EMISSIONE N. E10 SALDATURA

Portata	1250	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	5	h/gg
Altezza minima	10	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	10	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nm ³
Monossido di carbonio (espressi come CO ₂)	10	mg/Nm ³

- a) il combustibile utilizzato deve essere conforme a quanto disposto dall'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;
- b) stante la limitata durata di funzionamento dell'impianto di cui all'emissione E3 e fermo restando il rispetto dei limiti stabiliti, il gestore può non effettuare autocontrolli a detta emissione;
- c) l'aspirazione dei fumi di scarico che danno luogo alle emissioni E4÷E9 devono avvenire mediante apposite manichette e gli inquinanti devono essere convogliati all'esterno;
- d) la condotta di emissione E10 dovrà avere un'altezza pari a quella indicata nell'istanza;
- e) il camino E10 deve essere dotato di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI 10169 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- f) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - UNI 10169 per la determinazione delle **portate**, ove non applicabile dovrà essere usato il metodo UNICHIM M.U. 422;
 - UNI EN 13284-1 per la determinazione del **materiale particolare**;

- *ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o analizzatori celle elettrochimiche per la determinazione degli **ossidi di azoto**;*
 - *UNI 9968 o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione del **monossido di carbonio**;*
- g) *La durata dei campionamenti per la misura del **materiale particellare** deve essere pari a 60 minuti o il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a 0.5 m³;*
- h) *per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;*
- i) *la data, l'orario, i risultati dei suddetti controlli, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'Ente di controllo e firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione dei competenti organi di controllo, ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;*
- j) *il termine ultimo di **messa in esercizio** degli impianti di cui alle emissioni nuove o modificate è fissato a **tre mesi** dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;*
- k) *il termine ultimo di **messa a regime** degli impianti di cui alle emissioni nuove o modificate è fissato a **quattro mesi** dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;*
- l) ***entro trenta giorni** dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, il gestore dovrà comunicare all'Arpae nodo di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento i dati relativi ad almeno tre controlli delle emissioni effettuati in giorni diversi in un periodo di dieci giorni dalla data di messa a regime degli stessi;*
- m) *qualora le date di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti non coincidano con quelle sopra indicate, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico, all'Arpae nodo di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. **Decorsi 15 giorni** dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore dello stabilimento.*
2. di dare atto:
- che, per quanto non espressamente richiamato nel presente atto, resta fermo quanto disposto dal D.Lgs 152/2006 e dalla Determinazione Dirigenziale n. 3201 del 8/9/2016 ;
 - il presente provvedimento non sostituisce i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
 - il presente provvedimento verrà trasmessa in modalità telematica al SUAP competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
 - il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.